

sportati nella quantità, qualità e grado di umidità stabilibili.

Per la riscossione delle spese di cui alle lettere b) ed e) si procede con la norma fissata all'art. 8, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 3. (Art. 16 della legge predetta). — Le prescrizioni dei preposti alla polizia delle miniere sono date sotto forma di ordinanza comunicata all'interessato o personalmente o con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, o per atto di uscire o di messo comunale o con altro mezzo determinato dal Comitato. Le prescrizioni medesime possono pure darsi nel corso delle visite, mediante verbale, da redigersi in duplice esemplare, e firmato dall'esercente, o, in sua mancanza, dal direttore dei lavori, e dal preposto alla polizia delle miniere. Qualora l'esercente, o chi per lui, si rifiuti di firmare, se ne fa cenno nel verbale.

Contro le prescrizioni emanate dai preposti alla polizia delle miniere gli interessati, entro 5 giorni dalla comunicazione e dalla data del verbale, possono ricorrere al Comitato, il quale decide insindacabilmente.

Il ricorso non è sospensivo.

Art. 4. (Art. 1 e 3 della legge e 1 del regolamento predetti). — Ogni esercente di miniera, nel termine di giorni 5 a datare dal giorno di apertura dell'esercizio, deve farne denuncia, autenticata dal sindaco o da notaio, al competente ufficio minerario, indicando il proprio nome, cognome, il domicilio e il nome, cognome e domicilio delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori e deve denunciare allo stesso ufficio, nel termine di giorni 5, ogni successivo mutamento.

Ove l'esercizio sia tenuto da più persone non regolarmente costituite in Società, uno degli esercenti deve assumere la rappresentanza degli altri soci.

La denuncia deve contenere le indicazioni necessarie per precisare l'ubicazione della lavorazione e da essa deve risultare se i lavori sono a cielo aperto o sotterranei.

L'esercente è tenuto a:

- a) eleggere domicilio nel Comune nel cui territorio è situata la miniera;
- b) produrre i documenti comprovanti la sua qualità di esercente a meno che si tratti di un esercizio attivato per atto del Governo;
- c) prendere cognizione delle prescrizioni alle quali, per disposizioni dell'autorità competente, sia eventualmente vincolata la lavorazione della miniera;
- d) agevolare la visita ai preposti alla polizia delle miniere, fornendo loro le informazioni e i dati necessari all'andamento del loro ufficio.

Art. 5. (Art. 2 della legge e 2 del regolamento predetti). — Ogni esercente di miniere sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con profili dei lavori eseguiti in esse, alla scala da 1 a 500. Tale obbligo può essere esteso anche alle coltivazioni a cielo aperto quando il piano sia riconosciuto necessario per la sicurezza dei lavori.

Il piano ed i profili suddetti debbono indicare la natura e, per quanto sia possibile, l'andamento dei giacimenti minerali e dei terreni attraversati, i pozzi, le gallerie e gli altri lavori sotterranei, tutte le case di abitazione e le altre costruzioni, e le vie esistenti alla superficie, sovrastanti ai lavori o in prossimità, e quanto altro è necessario per giudicare della sicurezza.

I piani ed i profili debbono essere firmati dall'esercente e da colui che li ha redatti.

Una copia di essi è inviata al competente Ufficio minerario al più tardi entro quattro mesi dall'apertura dell'esercizio, ed anche prima se i lavori abbiano assunto un notevole sviluppo a giudizio del preposto alla polizia delle miniere.

Art. 6. (Art. 3 del regolamento predetto). — Per le miniere con lavori molto estesi il piano può essere redatto in una scala minore di 1:500, non mai inferiore di 1:2000.

In questi casi però devono tenersi i piani speciali e i profili dei singoli cantieri di lavori alla scala di 1:500.

L'autorizzazione per adottare scale minori di 1:500 è data dal preposto alla polizia delle miniere.

Art. 7. (Art. 4 e 5 del regolamento predetto). — I piani e i profili di cui all'art. 5 debbono essere te-

nuti al corrente annualmente, ed entro il mese di marzo l'esercente deve scambiare la copia che tiene, dopo averla messa al corrente dei lavori eseguiti nell'anno precedente, contro quella che sta presso l'ufficio delle miniere.

Ove il preposto alla polizia delle miniere non riconosca sufficiente esattezza e chiarezza, o giudichi necessaria la presentazione di altri profili, invita l'esercente a regolarizzare o completare, secondo i casi, entro un congruo termine, il piano ed i profili.

Nei piani e nei profili esistenti presso la Direzione debbono inoltre essere segnati, anche solo schematicamente ed a matita, entro il termine non maggiore di un mese, i lavori o le parti di lavori da cui sia cangiato notevolmente lo stato dei luoghi. Queste modificazioni debbono mostrare con molta approssimazione l'andamento dei lavori.

Art. 8. (Art. 6 del regolamento predetto). — Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, il preposto alla polizia delle miniere provvede alla formazione d'ufficio del piano e dei profili. La spesa relativa è a carico dell'esercente.

Lo stesso provvedimento sarà adottato in caso che i piani non siano tenuti al corrente in conformità a quanto è disposto all'art. 7.

La nota delle spese all'uopo occorse è resa esecutoria dal preposto e viene rimessa all'esattore che ne fa la riscossione coi privilegi e nelle forme stabiliti per la riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 9. (Art. 8 del regolamento predetto). — In caso di abbandono di una miniera l'esercente deve presentare al competente ufficio delle miniere la copia del piano e dei profili messa al corrente fino al momento dell'abbandono, ritirando quella che esiste nell'Ufficio stesso. In difetto il preposto alla polizia provvede a norma dell'articolo precedente.

I piani e i profili delle miniere abbandonate sono conservati a cura del Comitato, con un cenno descrittivo delle fasi per le quali passò la lavorazione di esse e coll'indicazione del motivo dell'abbandono.

I piani delle miniere abbandonate o per le quali sia stata accettata la rinuncia o sia stata pronunciata la revoca per abbandono dei lavori, possono essere esaminati da chiunque ne faccia domanda all'Ufficio delle miniere. Potrà anche esserne rilasciata copia a spese del richiedente.

Art. 10. — (Art. 9 del regolamento predetto). — Ogni lavorazione sotterranea deve avere almeno due uscite all'esterno, distinte ed accessibili entrambe in ogni tempo agli operai occupati nei diversi cantieri della miniera.

Si può fare eccezione a questa norma generale:

- a) nel caso di cominciamento di nuovi lavori in una miniera sino a che sieno fatte le comunicazioni fra le due uscite;
- b) nei lavori di ricerca e di preparazione dei cantieri e nelle piccole coltivazioni, quando però non vi si trovino occupati contemporaneamente più di 20 operai e non vi sia una disposizione contraria del preposto alla polizia delle miniere;
- c) quando per circostanze speciali se ne ottenga la dispensa dal preposto alla polizia delle miniere;
- d) quando per miniere vicine, di poca estensione, aventi ciascuna una sola via di uscita, sia intervenuta una convenzione fra gli esercenti per la regolare ventilazione comune e per il passaggio degli operai nei casi di pericolo, e di tale convenzione sia stato preso atto dal preposto alla polizia delle miniere.

Art. 11. (Art. 10 del regolamento predetto). — I pozzi, le gallerie e gli scavi debbono essere solidamente armati o rivestiti, quando la natura delle rocce lo richieda.

Nelle coltivazioni per pilastri, quando i lavori siano fatti in istrati separati o a differenti livelli anche nello stesso strato, i diaframmi fra i lavori rispettivi dei diversi strati o dei diversi livelli, debbono avere il necessario spessore e i pilastri rispettivi debbono essere lasciati in corrispondenza gli uni agli altri sulle linee di massima pendenza e sulle medesime verticali.

### Tributaria

**Tasse sulla profumeria.** — La « Gazzetta ufficiale » pubblica il seguente decreto n. 247 in data 22 febbraio 1917.

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato C;

(Continua).